



Provincia di Sassari

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST

DETERMINAZIONE N° 97 del 17/01/2017

OGGETTO: Autorizzazione alla Comunità di Costa Paradiso per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Comunità di Costa Paradiso (SCHEMA PTA N. 68).

IL DIRIGENTE

- VISTA la legge regionale 2 del 4.02.16 "riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- VISTA La deliberazione della giunta regionale n. 23/06 del 20.04.16 relativa alla nomina degli Amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna"
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che all'art. 124 stabilisce la competenza provinciale in materia di autorizzazione allo scarico;
- VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e ss.mm.ii." conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali" così come modificata dall'art. 15 comma 12 della Legge Regionale del 29.05.2007 n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" che ai sensi dell'art. 51, co. 1, lettera a) della L.R. 9/2006 e ss.mm.ii., attribuisce alle Province le funzioni di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in qualunque corpo ricettore, fatta eccezione per gli scarichi in pubblica fognatura;
- VISTA la legge regionale 3/2008 art. 5 comma 4;
- VISTA la disciplina Regionale degli Scarichi approvata con D.G.R. n. 69/25 in data 10.12.2008, pubblicata nel supplemento straordinario al BURAS n. 6 del 19.02.2009;
- VISTO il piano di tutela delle acque redatto ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 152/99 dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

- VISTO** Il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari – zona omogenea di Olbia - Tempio n. 63 del 22/12/2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Carla Argia Canu l'incarico di direzione del Settore 9 Ambiente e Sviluppo Nord Est;
- PREMESSO** che nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (PTA) tra gli schemi fognario depurativi esistenti è compreso lo schema singolo n. 68 "Costa Paradiso" che prevede la raccolta e il convogliamento dei reflui del comprensorio;
- che, a partire dagli anni 2000 a seguito di diversi incontri svoltisi tra la Comunità del Territorio di Costa Paradiso e i soggetti a vario titolo coinvolti nella pianificazione, tutela e risanamento delle acque si è ritenuto necessario adeguare e ampliare le strutture depurative e la rete fognaria per la completa realizzazione dello schema fognario depurativo n. 68.
- PREMESSO** inoltre che, nelle more dell'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e del relativo scarico a servizio della Comunità di Costa Paradiso sono state rilasciate ai sensi dell'art. 6 della DGR 69/25 del 10.12.2008 le seguenti autorizzazioni provvisorie:
- determinazione n. 762 del 25.10.12;
 - determinazione n. 414 del 19.07.13;
 - determinazione n. 166 del 17.4.14;
 - determinazione n. 580 del 22.12.2015;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 35/9 del 12.09.14 con la quale la RAS ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento di "ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria dell'impianto di depurazione a servizio della Comunità del territorio di Costa Paradiso, Comune di Trinità d'Agultu" stabilendo che i lavori relativi all'intervento sarebbero stati realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione della delibera;
- VISTA** la nota trasmessa dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso in data 14.07.16 con nota prot. n. 21215 con la quale il Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione della Comunità del Territorio di Costa Paradiso Sig. Addis Piergianni CF: PBSPGN49C11H501F richiede una nuova autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale per i reflui urbani dell'insediamento a servizio della Comunità di Costa Paradiso poiché si sono conclusi i lavori di adeguamento ed è stata realizzata la modifica dello scarico che passa dal suolo al corpo idrico;
- VISTA** in particolare, la relazione dalla quale si evince che sono stati effettuati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione e è stato installato a valle della vasca di accumulo un sistema di affinamento del refluo (impianto di trattamento terziario);

- RICHIAMATA** la nota prot. n. 26825 del 22.08.16 con la quale la Provincia, verificata la documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione, preso atto della modifica del punto di scarico che passa da uno scarico sul suolo mediante un sistema di subirrigazione a uno scarico nel corpo idrico superficiale "Rio la Serrera" richiede la seguente documentazione:
- parere dello SVA in relazione allo scarico sul corpo idrico, considerato che l'area ricade parzialmente all'interno del SIC Isola Rossa – Costa Paradiso (codice ITB012211);
 - provvedimento autorizzativo dell'ente gestore del corso d'acqua superficiale (Servizio Territoriale Opere Idrauliche) attestante la compatibilità della portata dello scarico con la capacità idraulica del corpo recettore;
- CONSIDERATO** inoltre che, il punto di scarico è situato nei due chilometri terminali del corso d'acqua prima dell'immissione a mare, ai sensi dell'art. 10 della direttiva regionale sugli scarichi approvata con DGR 69/25 del 10.12.2008, la Provincia ha richiesto con la medesima nota sopracitata, al Distretto Idrografico della Sardegna la deroga al divieto di scarico a mare e nei due chilometri terminali del corso d'acqua propedeutica al rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'autorità competente per lo scarico delle acque reflue dell'impianto esistente.
- VISTA** la nota prot. n. 34055 del 7.10.16 (prot. RAS 9759 del 5.10.16) con la quale la RAS Distretto Idrografico della Sardegna, esprime parere favorevole alla deroga di divieto di scarico entro i due chilometri dal mare delle acque in uscita dall'impianto di depurazione trasmessa dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso;
- PRESO ATTO** delle prescrizioni impartite dalla RAS Distretto Idrografico della Sardegna nel parere sopracitato e che per completezza si riportano integralmente:
- “1 lo scarico dell'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato di Costa Paradiso dovrà avere come destinazione finale in via preferenziale il riutilizzo per l'irrigazione delle aree verdi presenti nel comprensorio, nel rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 1 dell'allegato 2 della Direttiva Regionale recante riutilizzo delle acque reflue di cui alla DGR 75/15 del 30.12.2008 e nei limiti del pieno soddisfacimento delle idroesigenze delle suddette aree a verde;*
- 2 a tal proposito si richiede alla Comunità Costa Paradiso di predisporre uno studio preliminare per la valutazione delle potenziali utilizzazioni delle acque reflue depurate, espressa in termini di analisi costi/benefici, valutando pertanto la fattibilità e la vantaggiosità del riutilizzo dal punto di vista ambientale, tecnico ed economico. Gli esiti di tale studio devono essere trasmessi a questo servizio e saranno oggetto di valutazione sull'opportunità della realizzazione di opere funzionali all'effettuazione del riutilizzo irriguo a completamento ed integrazione dell'intervento infrastrutturale in esame.*
- 3 nelle more di una completa individuazione delle idroesigenze da soddisfare con tale risorsa idrica non convenzionale e della possibile realizzazione di un sistema articolato di riutilizzo dei reflui depurati, di cui al punto precedente, anche per il recapito in ambiente sul corpo idrico superficiale denominato Rio La Serrera si dovranno in ogni caso rispettare i limiti della Tabella 1 dell'allegato 2 della Direttiva regionale recante riutilizzo delle acque reflue di cui alla DGR 75/15 del 30.12.2008, con particolare riferimento ai seguenti parametri: BOD5, COD, SST ed E. Coli.”*
- VISTA** la nota. prot. n. 44879 del 5.12.2016 con la quale lo SVA (Servizio Valutazioni Ambientali) comunica che “considerato che gli interventi previsti nella proposta di variante, non sono

ascrivibili tra i progetti ricompresi nell'allegato III e IV alla parte II del D.lgs. 152/06 e che non si configurano impatti significativi sugli habitat e le specie previste nel SIC Isola Rossa – Costa Paradiso (codice ITB012211) si comunica che non è necessario attivare nessuna delle procedure di valutazione ambientale di competenza del servizio”;

VISTA la nota. prot. n. 46001 del 13.12.2016 con la quale la Comunità del Territorio di Costa Paradiso riscontra la nota della Provincia del 22.08.16 prot. n. 26825;

PRESO ATTO della determinazione n. 1753/50130 del 13.12.16 con la quale il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari ha rilasciato il nulla osta ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904;

TENUTO CONTO che lo scarico oggetto del presente provvedimento:

- a. tratta i reflui del Comunità del territorio di Costa Paradiso;
- b. proviene da un impianto di acque reflue urbane dimensionato per 5000 abitanti equivalenti costituito dalle seguenti fasi: linea acque: microstaccio/grigliatura a pulizia automatica, denitrificazione biologica, aereazione per ossidazione e nitrificazione biologica realizzata su due bacini combinati; riciclo liquami nitrificati alla denitrificazione, decantazione secondaria, disinfezione finale mediante ipoclorito, filtrazione a sabbia composta da due filtri a batteria, accumulo; Linea fanghi: estrazione automatica dei fanghi di supero dal decantatore secondario, ispessimento fanghi, estrazione fanghi ispessiti, letti di essiccamento;
- c. ha una portata media da progetto di 44,6 mc/h;
- d. le acque trattate e affinate vengono convogliata su Corpo Idrico “Rio La Serrera”:
Coordinate geografiche: Latitudine: 4544990.75 Nord; Long. 1496731.40 Est.
- e. è incluso nello Schema n. 68 del Piano di Tutela delle acque.

CONSIDERATO inoltre che, sono stati effettuati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema dell'impianto di depurazione come risulta dalla relazione presentata ed è stato installato a valle della vasca di accumulo un sistema di affinamento (impianto di trattamento terziario) in grado di garantire i limiti imposti dalla normativa di settore per lo scarico sul Rio la Serrera;

CONSIDERATO inoltre il contesto ambientale particolare in cui si inserisce l'impianto di depurazione, SIC Isola Rossa – Costa Paradiso (codice ITB012211),e tenuto conto di quanto espresso dalla RAS distretto idrografico della Sardegna e dallo SVA;

RITENUTO dunque opportuno, in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore, stabilire limiti più restrittivi così come indicato anche dalla RAS distretto idrografico della Sardegna e dallo SVA;

- VISTA la proposta di determinazione, redatta dal responsabile del procedimento, dott.ssa Erica Nieddu, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni presentate dal tecnico e dal titolare dell'istanza;
- ATTESA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii
- ATTESA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e 24 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- ART.1 **di autorizzare** la Comunità di Costa Paradiso nella persona del Presidente della Comunità del territorio di Costa Paradiso, allo scarico su corpo idrico superficiale (Rio la Serrera) delle acque reflue urbane a servizio della Comunità del Territorio di Costa Paradiso;
- ART.2 **di vincolare** lo scarico delle acque reflue urbane su corpo idrico superficiale (rio la Serrera) al rispetto dei limiti di emissione di cui alla **Tabella 1 dell'allegato 2 della Direttiva regionale recante riutilizzo della acque reflue di cui alla DGR 75/15 del 30.12.2008, con particolare riferimento ai seguenti parametri: BOD5, COD, SST ed E. Colie la tabella 3 allegato 5 del D.lgs. 152/06** per i restanti parametri; per il controllo della conformità dei limiti vanno considerati i campioni medio ponderali o qualora non possibile i medio compositi prelevati nell'arco delle 24 ore; per il parametro E. Coli va considerato il campionamento istantaneo;
- ART.3 **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 124, c. 8, del D. Lgs. n. 152/2006, la presente autorizzazione ha validità quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento; un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
- ART.4 **Di recepire** la prescrizione della Ras così come richiesto dal Distretto Idrografico della Sardegna con nota prot. n.9750 del 5.10.16 e di fissare in 90 gg dal ricevimento del presente atto, il tempo entro il quale il Titolare dello scarico dovrà trasmettere alla RAS e per conoscenza alla Provincia e ad Arpas "**uno studio preliminare per la valutazione delle potenziali utilizzazioni delle acque reflue depurate**";
- ART.5 **Dovranno** essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni e, per quanto non espressamente riportato, le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con D.G.R. n. 69/25 in data 10.12.2008:

- a. Garantire il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione costituito dalle seguenti sezioni: microstaccio/grigliatura a pulizia automatica, denitrificazione biologica, aereazione per ossidazione e nitrificazione biologica realizzata su due bacini combinati; riciclo liquami nitrificati alla denitrificazione, decantazione secondaria, disinfezione finale mediante filtrazione a sabbia composta da due filtri a batteria; Linea fanghi: estrazione automatica dei fanghi di supero dal decantatore secondario, ispessimento fanghi, estrazione fanghi ispessiti, letti di essiccamento;
- b. Rendere accessibile in sicurezza l'impianto di depurazione, il pozzetto di campionamento e lo scarico nel ricettore;
- c. Segnalare il punto di campionamento con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "punto di prelievo campioni";
- d. Verificare mensilmente, tramite autocontrolli, la qualità delle acque scaricate, inviando mensilmente copia delle analisi in ingresso e in uscita dall'impianto al Settore Ambiente della Provincia;
- e. Obbligo di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee al rispetto delle disposizioni del D.lgs. 152/06.
- f. Obbligo di installazione di uno strumento di misurazione delle portate e di registrazione giornaliera nel quaderno dei volumi scaricati;
- g. L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella documentazione agli atti di questo ufficio relativamente a ciò che riguarda il sistema di trattamento depurativo e di misurazione delle portate, la posizione del punto di scarico, la modalità di smaltimento delle acque reflue, i tracciati delle reti fognarie e il punto di prelievo campioni;
- h. Prevedere un apposito "Quaderno di impianto", da custodire in impianto, nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo. Devono essere inoltre registrati giornalmente i volumi scaricati;
- i. Istituire un apposito "Registro delle visite", da custodire in impianto, nel quale dovranno essere indicati i nominativi e l'ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita, data e motivazione della visita;
- j. Comunicare immediatamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento Provinciale dell' ARPAS ogni guasto o disfunzione dell'impianto di depurazione e/o di misurazione delle portate. Nella comunicazione dovranno essere riportate le seguenti informazioni: descrizione dell'inconveniente con data e ora in cui è stato riscontrato,

tempi previsti di ripristino e provvedimenti adottati per minimizzare l'impatto sul recettore. Alla ripresa del normale funzionamento dell'impianto di depurazione e/o di misurazione delle portate dovrà essere trasmessa una relazione conclusiva sull'evento con indicazione della data e ora del ripristino;

- k. Le interruzioni del ciclo depurativo, totali e/o parziali, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 della Disciplina Regionale degli Scarichi approvata con D.G.R. n. 69/25 in data 10.12.2008;
- l. La gestione dei fanghi derivanti dal trattamento di depurazione deve avvenire nel rispetto della normativa di settore vigente;
- m. E' fatto obbligo di notificare a questo Ente qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione dello scarico e in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
- n. Comunicare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto l'elenco degli scaricatori di piena di cui all'art. 17 della DGR 69/25 del 10.12.2008 con allegata apposita documentazione descrittiva di tutti i sistemi di sfioro esistenti.

- ART.6 Che l'inosservanza delle prescrizioni del presente provvedimento determina l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V ai capi I e II del D.Lgs 3 Aprile 2006 n 152/06- Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.
- ART.7 Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia Ambientale, l'inosservanza delle prescrizioni sopra elencate comporterà l'avvio delle seguenti procedure:
- a. diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b. diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c. revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- ART.8 Che sono fatte salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti, organismi e/o uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto autorizzato dal presente atto ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- ART.9 di riconoscere che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

ART.10

Di trasmettere il presente provvedimento al soggetto interessato e copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza rispettivamente a:

- a. Comune di Trinità d'Agultu;
- b. ARPAS Dipartimento di Sassari;
- c. ASL n 2, Servizio Igiene Pubblica.
- d. Ras Distretto Idrografico della Sardegna;
- e. Ras Servizio SVA.

Il Dirigente
(Dott.ssa Carla Argia Canu)